

essere necessarj ed utili alle rispettive Chiese e Diocesi.

Articolo IX.

Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegiate almeno più insigni, e tali Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Beni; similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, li Seminarj, le Fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate almeno più insigni, e le Parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto fra la Santità Sua, ed il Presidente della Repubblica.

Articolo X.

L'insegnamento, la disciplina, educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggetti all'autorità dei Vescovi rispettivi secondo le forme canoniche.

Articolo XI.

I Conservatorj, gli Ospedali, le Fondazioni di Carità ed altri consimili Luoghi Pii in addietro governati da sole persone Ecclesia-